

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2172

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DETTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2003

—————

Istituzione della corte d’appello di Sassari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'azione svolta dal Parlamento e dal Governo, durante tutto il corso della XIII legislatura, per il sistema della giustizia è stata improntata alla volontà di accrescerne l'efficienza e la funzionalità; in tal senso sono state approvate e sono in fase di attuazione significative tappe.

La sempre maggiore efficienza delle sezioni stralcio dell'arretrato civile, con la recente quasi integrale copertura dell'organico dei giudici onorari aggregati (GOA); la devoluzione agli stessi GOA e al giudice di pace di gran parte dell'arretrato delle cause civili delle soppresse preture; l'applicazione delle tabelle infradistrettuali; l'avvio della riforma del giudice unico; la depenalizzazione di alcuni reati minori realizzata con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, attuativo della legge delega 25 giugno 1999, n. 205; l'attribuzione di competenze penali al giudice di pace, attuata dalla legge 24 novembre 1999, n. 468; l'attuazione della legge delega sui tribunali metropolitani, realizzata con il decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491: si tratta di misure volte a rendere più razionale e funzionale il sistema giudiziario, e la cui piena realizzazione rende ragionevole attendersi una prossima inversione di tendenza nella resa del servizio giustizia.

Il presente disegno di legge intende porsi come completamento di tale complessiva attività di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse nel settore giudiziario, portando alle necessarie conclusioni l'opera iniziata con la istituzione di alcune nuove sezioni distaccate di corte d'appello, tra cui quella di Sassari.

Infatti, la domanda di giustizia in campo civile e l'esigenza di rapida risposta giudiziaria in campo penale, che sottostavano alla

creazione dei suddetti uffici, piuttosto che diminuite, possono indubbiamente considerarsi aumentate.

Venendo al merito dell'intervento normativo proposto, si fa notare come lo stesso trovi le sue uniche e fondate ragioni giustificatrici nell'obiettiva situazione di sofferenza del sistema giudiziario in una particolare area del territorio già per molti versi penalizzata, quale è la provincia di Sassari.

È in questa situazione che possono trovarsi le ragioni dell'intervento proposto, che non solo mira a garantire e potenziare l'azione dello Stato per la sicurezza delle popolazioni interessate, ma al tempo stesso, ponendo un saldo presidio giudiziario in una zona di frontiera, consente di migliorare la tutela dell'intero Paese.

Inoltre, giova ricordare che Sassari e altre sedi di tribunale del nord della Sardegna (La Maddalena, Olbia e Tempio Pausania) distano da Cagliari da 200 a 300 chilometri e sono penalizzate da insufficienti vie e mezzi di comunicazione.

La dipendenza da Cagliari sul piano organizzativo è fonte di notevoli disagi che incidono sulla funzionalità, a cominciare dall'applicazione del personale (di competenza del presidente della corte d'appello), per finire alle disfunzioni di carattere amministrativo e contabile.

Fanno capo a Sassari il tribunale di Nuoro, i relativi uffici di sorveglianza nonché le maggiori strutture carcerarie dell'isola. Il territorio del nord della Sardegna, ivi compreso Nuoro, è interessato da gravissimi episodi di criminalità connessi alla presenza dei maggiori porti dell'isola (Porto Torres e Olbia) e dei due aeroporti di Alghero e Olbia, nonché alla vicinanza con la Corsica ed allo svi-

luppo turistico di richiamo internazionale (vedi Costa Smeralda).

Sussistono quindi le motivazioni, dopo dieci anni dalla istituzione della sede distaccata, per istituire definitivamente a Sassari la seconda sede di corte d'appello della Sardegna e la rispettiva procura generale della Repubblica.

Per concludere, preme sottolineare che la predetta opera di razionalizzazione non presenta alcun costo aggiuntivo per l'erario, trattandosi di mera trasformazione in uffici giuridici autonomi di sezioni distaccate già esistenti e che, dunque, continuerebbero a giovare delle medesime strutture e del medesimo personale. Venendo poi all'analisi

puntuale delle singole disposizioni, si osserva che gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge attengono all'istituzione dei nuovi uffici giudiziari ed alla conseguente modifica delle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Gli articoli 3 e 4, invece, stabiliscono modalità e tempi per la determinazione e la copertura dei relativi organici. Infine, l'articolo 5 detta disposizioni relative ai procedimenti pendenti, atte ad impedire la dispendiosa e negativa movimentazione di fascicoli e carte processuali.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA CORTE D'APPELLO E DELLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI SASSARI

Art. 1.

1. Sono istituite la corte d'appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Nuoro, di Sassari e di Tempio Pausania, e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Sassari.

2. La sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari è soppressa dalla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PERSONALE

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico dei magistrati della corte d'appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina del presidente della corte d'appello di Sassari e del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti della corte d'appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

Art. 4.

1. Alla copertura dell'organico dei magistrati della corte d'appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nella sezione di corte d'appello compresa nel circondario alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo della corte d'appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nella sezione di corte d'appello compresa nel circondario alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

1. I procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, presso la sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari, sono definiti dalla corte d'appello di Sassari.

